

**Civile Ord. Sez. 5 Num. 35100 Anno 2022**

**Presidente: MANZON ENRICO**

**Relatore: HMELJAK TANIA**

**Data pubblicazione: 29/11/2022**

**Oggetto: Tributi, Cartella di pagamento**

### **ordinanza**

sul ricorso iscritto al n. 2393/2020 R.G. proposto da

**Agenzia delle Entrate**, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

*- ricorrente -*

Contro

**Nuova Vibrosicula s.r.l. Unipersonale**

E nei confronti di

**Riscossione Sicilia s.p.a. (già Serit s.p.a.)**

*- intimate -*

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Sicilia - sezione staccata di Siracusa n. 5404/04/2018, depositata il 4.12.2018.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14 settembre 2022 dal Consigliere Tania Hmeljak.

### **RILEVATO CHE**

- La Commissione tributaria provinciale di Siracusa rigettava il ricorso proposto dalla Nuova Vibrosicula s.r.l. Unipersonale avverso la

cartella di pagamento, emessa a seguito di controllo automatizzato ex art. 36-bis del d.P.R. n. 600 del 1973 sulle dichiarazioni mod. 770/2004 e Mod. Unico 2004, per il periodo d'imposta 2003;

- con la sentenza indicata in epigrafe, la Commissione tributaria regionale della Sicilia – sezione staccata di Siracusa accoglieva l'appello proposto dalla contribuente, rilevando che:

- l'Agenzia delle Entrate non aveva dimostrato che le comunicazioni di irregolarità, prodromiche alla cartella impugnata, fossero state effettivamente ricevute dalla contribuente, né poteva sostenersi che le stesse non avessero ad oggetto "incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione", in quanto, in mancanza della produzione in giudizio di tali comunicazioni, non era sufficiente la sola indicazione, contenuta in cartella e in ruolo, che si trattava di "omesso ritardato versamento";

- l'Agenzia delle Entrate impugnava la sentenza della CTR con ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo;

- la Nuova Vibrosicula e Riscossione Sicilia sono rimaste intimiate;

#### **CONSIDERATO CHE**

- Con l'unico motivo, la ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 36-*bis*, comma 3, del d.P.R. n. 600 del 1973, 54-*bis*, comma 3, del d.P.R. n. 633 del 1972 e 6, comma 5, della l. n. 212 del 2000, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., per avere la CTR erroneamente ritenuto necessario l'invio della comunicazione di irregolarità, previsto dall'art. 6, comma 5, della l. n. 212 del 2000, sebbene si trattasse di cartella emessa a seguito di controllo automatizzato per il recupero di omessi versamenti di ritenute alla fonte e di imposte, nonché per il recupero di un credito di imposta, non ricorrendo alcuna incertezza su aspetti rilevanti delle dichiarazioni oggetto di controllo;

- il motivo è fondato;
- secondo la giurisprudenza di questa Corte, l'art. 6, comma 5, l. n. 212 del 2000 non impone l'obbligo del contraddittorio preventivo in tutti i casi in cui si debba procedere ad iscrizione a ruolo ai sensi dell'art. 36-*bis* d.P.R. n. 600/1973, ma solo quando sussistano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione, situazione quest'ultima che non ricorre quando la cartella sia stata emessa in ragione del mero mancato pagamento, sicché in tale ipotesi non è dovuta la comunicazione di irregolarità (*ex plurimis*, Cass. 30 giugno 2021, n. 18405);
- la sentenza impugnata non si è attenuta ai suddetti principi, atteso che, pur evidenziando che la pretesa descritta nella cartella riguardava l'omesso o ritardato versamento, ha ritenuto che solo l'esibizione di dette comunicazioni avrebbe permesso di verificare se vi fossero "incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione";
- dalla motivazione della cartella, come descritta in sentenza dalla CTR, invece, emerge chiaramente che non ricorrevano i presupposti per l'obbligatorio invio della comunicazione, trattandosi peraltro di un controllo di tipo documentale sui dati contabili direttamente riportati in dichiarazione, senza margini di tipo interpretativo;
- in ogni caso, ricadeva sul contribuente l'onere di dimostrare o quanto meno allegare la sussistenza di "incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione";
- il ricorso va, pertanto, accolto e la sentenza va cassata, con rinvio, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Sicilia, in diversa composizione, che dovrà procedere ad un nuovo esame;

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Sicilia, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nell'adunanza camerale del 14 settembre 2022